

## 12 LE IMPUGNAZIONI

di Giorgio Spangher

### SOMMARIO:

**1.** Premessa – **2.** Il sequestro preventivo – **2.1.** Il riesame – **2.2.** L'appello – **2.3.** Il ricorso per cassazione – **2.4.** Revoca e perdita di efficacia del sequestro preventivo – **3.** Il sequestro conservativo – **3.1.** Il riesame – **3.2.** Il ricorso per cassazione

### 1. PREMESSA

La considerazione che anche le misure cautelari reali limitano la libertà (le libertà) della persona – ancorché in modo diverso da quella fisica – ha indotto il legislatore a predisporre un regime di controlli delle decisioni pronunciate in prima istanza<sup>1</sup>.

Il regime delle impugnazioni predisposto, tuttavia, non presenta la stessa linearità di quello delle misure cautelari personali (artt. 309-311 c.p.p.), risultando, invece, alquanto farraginoso, in considerazione d'una sovrapposizione dei dati normativi.

Tracciando uno schema e separando le impugnazioni nei confronti del sequestro preventivo da quello conservativo, il primo è regolato dall'art. 322 c.p.p. che rimanda all'art. 324 c.p.p. per il procedimento di riesame, dall'art. 325 c.p.p. per il ricorso in cassazione (con richiamo all'art. 311 c.p.p.); nonché dall'art. 322 *bis* c.p.p. per l'appello e dall'art. 325 c.p.p. per il successivo ricorso (le due previsioni richiamano gli artt. 310 e 311 c.p.p.).

Quanto al sequestro conservativo, le previsioni sono contenute nell'art. 318 c.p.p. che richiama – per il riesame – l'art. 324 c.p.p. (che regola il riesame

---

<sup>1</sup> ADORNO, *Il riesame delle misure cautelari reali*, Milano, 2004; APRILE, *I procedimenti dinanzi al tribunale della libertà*, Milano, 1999; APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale*, Milano, 2003, 653; BELLAGAMBA-CARITI, *Le impugnazioni dei provvedimenti cautelari personali e reali*, Milano, 1999, 265; FIORENTIN, *Il riesame*, in SPANGHER-SANTORIELLO (a cura di), *Le misure cautelari reali*, II, Torino, 2009, 179.

del sequestro preventivo) e nell'art. 325 c.p.p. che richiama i provvedimenti suscettibili di riesame (nonché rimanda all'art. 311 c.p.p.).

Converrà, pertanto, analizzare in via prioritaria – in quanto più ampia – la disciplina dei gravami nei confronti del sequestro preventivo e successivamente affrontare le specificità dei gravami nei confronti di quello conservativo.

Naturalmente, trattandosi di impugnazioni, troverà applicazione, nei limiti della compatibilità, la disciplina generale di cui agli artt. 568-592 c.p.p. Con le inevitabili conseguenze, fra le altre, in tema di tassatività del mezzo, di legittimazione, di interesse ad impugnare, di forma del gravame, di termini e di spese del procedimento<sup>2</sup>.

Per quanto attiene alla responsabilità delle persone giuridiche, il tema delle impugnazioni nei confronti del sequestro preventivo è regolato dall'art. 322 c.p.p. che a sua volta rinvia agli artt. 324 e 322 *bis* c.p.p., in forza dell'indicazione di cui all'art. 53, d.lg. n. 231/2001, nonché dall'art. 325 c.p.p., ancorché non espressamente richiamato<sup>3</sup>.

## 2. IL SEQUESTRO PREVENTIVO

### 2.1. Il riesame

Il riesame può essere proposto – ai sensi del 1° comma dell'art. 322 c.p.p. – contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice.

In altri termini, il gravame è proponibile avverso il provvedimento cautelare genetico pronunciato da un giudice<sup>4</sup>.

Tra i provvedimenti suscettibili di riesame non dovrebbe annoverarsi né il decreto di sequestro emesso dal p.m. ai sensi del co. 3 *bis* dell'art. 321 c.p.p., né l'“ordinanza” di convalida disposta dal giudice di cui al co. 3 *ter* dello stesso art. 321 c.p.p.<sup>5</sup>.

I soggetti legittimati a proporre la richiesta di riesame sono l'imputato ed il suo difensore<sup>6</sup>, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione.

<sup>2</sup> Cass., Sez. Un., 14.1.1997, D'Ambrosio, *CP*, 1997, 1681.

<sup>3</sup> Cass., Sez. Un., 2.7.2008, Fisica Italimpianti, *GDir*, 2008, 31, 102.

<sup>4</sup> ADORNO, *Il riesame delle misure cautelari reali*, cit., 23; APRILE, *I procedimenti dinanzi al tribunale della libertà*, cit., 16; APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale*, cit., 653; BELLAGAMBA-CARITI, *Le impugnazioni dei provvedimenti cautelari personali e reali*, cit., 278; BANSARDO, *Misure cautelari reali*, in CHIAVARIO-MARZADURI, *Libertà e cautele nel processo penale*, Torino, 1996, 331; FIORENTIN, *Il riesame*, cit., 190; CONFALONIERI, *I controlli sulle misure cautelari*, in GAITO (a cura di), *Le impugnazioni penali*, vol. II, Torino, 1998, 896; FURGIUELE, *Il riesame*, in SPANGHER, *Trattato di procedura penale*, vol. II, 2, Torino, 2008, 479; GALANTINI, *sub artt. 322 e 324*, in AMODIO-DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. III, 2, 1990, Milano, 285 e 290.

<sup>5</sup> Cass., Sez. Un., 7.6.2005, Napolitano, *CP*, 2005, 2537.

<sup>6</sup> Cass., Sez. Un., 11.7.2006, Parnasso, *GI*, 2007, 2559.

Sono esclusi sia il p.m., sia la persona offesa<sup>7</sup>, eccettuata, per quest'ultima, l'ipotesi in cui potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate, spettandole – in questo caso – anche la facoltà di intervento volontario e di produzione di documenti e di altri elementi di prova nel giudizio di riesame del decreto di sequestro preventivo proposto da altri<sup>8</sup>.

Come anticipato, stante la ricordata operatività dell'art. 568 c.p.p., l'impugnante dovrà avere interesse al riesame, configurandosi, al riguardo, una conclusione negativa sia nel caso in cui la disponibilità della *res* sequestrata sia stata riacquistata dal richiedente, sia nell'ipotesi in cui i beni siano stati restituiti a terzi aventi diritto<sup>9</sup>, fatta salva l'eventualità in cui il decreto di dissequestro sia "condizionato" a prescrizioni e a termini per il loro adempimento.

Anche in questo caso – come nell'ipotesi dell'art. 309 c.p.p. – la scelta del mezzo di controllo è determinata dalla mancanza di un contraddittorio anticipato e dalla natura "a sorpresa" del provvedimento, come è confermato dalla non necessità della presentazione contestuale di motivi (a pena di inammissibilità), non potendo l'impugnante censurare elementi che non ha potuto prospettare al giudice decidente. Si tratta, pertanto, di un mezzo completamente devolutivo, suscettibile – ricorrendone le condizioni – di possibile estensione degli effetti favorevoli della decisione<sup>10</sup>, ma non sospensivo.

Stante il richiamo all'art. 321 c.p.p. (oltreché all'art. 317 c.p.p.), trova operatività la disciplina dell'art. 27 c.p.p. e conseguentemente la disciplina dei gravami nei confronti dei provvedimenti genetici emessi dal giudice incompetente e da quello competente.

A differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali (art. 309, 7° co., c.p.p.), la competenza *de qua* spetta al tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Si tratta di competenza funzionale, quindi, operante nei confronti di provvedimenti cautelari emessi da qualsiasi giudice.

La scelta – discutibile, stante i rilevanti interessi che possono essere sottesi ai provvedimenti qui considerati – è riconducibile al diverso orientamento della Corte costituzionale in punto di incompatibilità. Mentre, infatti, con C. Cost. n. 66/1997 i giudici costituzionali hanno escluso situazioni di incompatibilità tra giudici del tribunale del riesame e giudici del dibattimento, non pre-

---

<sup>7</sup> È stata dichiarata manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 322, 322 *bis*, 324 e 325 c.p.p. nella parte in cui non consentano alla persona offesa dal reato la possibilità di impugnare il diniego di sequestro preventivo di convalida del medesimo (C. Cost. n. 428/1998).

<sup>8</sup> Cass., Sez. Un., 29.5.2008, Ivanov, *GP*, 2009, III, 72.

<sup>9</sup> Cass., Sez. Un., 24.4.2008, Tchmil, *FI*, 2008, II, 369.

<sup>10</sup> Cass., Sez. Un., 26.6.2002, Di Donato, *CP*, 2003, 51; Cass., Sez. Un., 22.11.1995, Ventura, *CP*, 1996, 1772.

cludendo, tuttavia, la possibilità di far ricorso alle ipotesi di astensione di cui all'art. 36, 1° co., lett. *h*) c.p.p. (gravi ragioni di convenienza) (C. Cost. n. 181/2004), con la sentenza n. 131/1996 avevano sostenuto l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale del riesame o dell'appello, si sia pronunciato avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale.

A quest'organo – secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite – spetta la competenza a pronunciarsi nell'ipotesi di un provvedimento cautelare eseguito all'estero nell'ambito di un'attività di assistenza giudiziaria rogatoria<sup>11</sup>.

La domanda di riesame va presentata entro dieci giorni, decorrenti dalla data di esecuzione del provvedimento o da quella diversa in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare, in caso di domanda tardiva, di non aver avuto conoscenza del provvedimento.

È prevalente l'orientamento per il quale nel riesame *de quo* non opera l'art. 585, 3° co., c.p.p., sicché il termine utile per impugnare è unitario e coincide con quello valido per l'imputato<sup>12</sup>. Si riconosce, invece, l'operatività della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale<sup>13</sup>.

Sotto il profilo formale, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale già indicato con le forme previste dall'art. 582 c.p.p. Sul punto, si afferma che questo rinvio consente di derogare solo alla regola contenuta nel 1° comma dell'art. 582 c.p.p., ma non a quello di cui al successivo 2° comma, con la conseguenza che l'istanza può essere depositata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trovano le parti private e i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, o davanti ad un agente consolare all'estero<sup>14</sup>.

Alcuni contrasti si sono prospettati in relazione all'operatività dell'art. 583 c.p.p., non richiamato dall'art. 324 c.p.p.: la questione è stata definita positivamente dalle Sezioni Unite, alla luce della razionalmente non giustificabile differenziazione che si determinerebbe, della mancanza di indicazioni contrarie nei lavori preparatori e del *favor impugnationis*<sup>15</sup>. Resta, invece, confermata l'inammissibilità del gravame proposto mediante telefax.

Un profilo controverso della disciplina attiene al richiamo contenuto nell'art. 324, 7° co., c.p.p. all'art. 309, 9° e 10° co., c.p.p.

Invero, l'art. 324, 3° co., c.p.p. prevede che, in seguito alla presentazione

---

<sup>11</sup> Cass., Sez. Un., 16.4.2003, Monnier, *CP*, 2003, 2992.

<sup>12</sup> Cass., Sez. Un., 11.7.2006, Marseglia, *CP*, 2007, 40.

<sup>13</sup> Cass., Sez. Un., 24.6.1994, Iorizzo, *CP*, 1994, 2922.

<sup>14</sup> Cass., Sez. Un., 18.6.1991, D'Alfonso, *CP*, 1992, 48.

<sup>15</sup> Cass., Sez. Un., 7.1.2008, Tonelli, *ANPP*, 2008, 157 e Cass., Sez. Un., 7.1.2008; Normanno, *GI*, 2008, 1241; v., precedentemente alla riforma della l. n. 332/1995, Cass., Sez. Un., 11.5.1993, Esposito Mocerino, *GP*, 1994, III, 67.

dell'istanza di riesame, la cancelleria dia immediato avviso all'autorità procedente la quale, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento; nonché – dovrebbe ritenersi – anche quelli sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. Fra gli atti da trasmettere dovrebbe essere ricompresa anche la richiesta del p.m.

Al riguardo, tuttavia, si segnala una posizione negativa delle Sezioni Unite che escludono conseguenze per la parziale trasmissione degli atti<sup>16</sup>.

Il dato si ricollega alle implicazioni legate al mancato richiamo al termine di trasmissione degli atti di cui all'art. 309, 5° co., c.p.p. ed alla conseguente caducazione della misura. L'orientamento prevalente ritiene ordinatorio il periodo di trasmissione degli atti e considera ineffettivo il conseguente riferimento alla caducazione del provvedimento contenuto nel 7° comma dell'art. 324 c.p.p. ove è chiamato l'art. 309, 10° co., c.p.p.<sup>17</sup>.

Dovrebbe, altresì, riconoscersi il diritto alla parte di estrarre copia degli atti, anche alla luce di quanto deciso dalla Corte costituzionale, seppur in relazione ad altre fattispecie (C. Cost. n. 192/1997 e n. 13/2000).

Parimenti, dovrebbe trovare applicazione anche quanto recentemente disposto da C. Cost. n. 336/2008, con riferimento al diritto del difensore di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazione o comunicazioni intercettate.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio; almeno tre giorni prima, da ritenersi liberi ed interi (come indicato dall'art. 309 c.p.p.), l'avviso della data fissata per l'udienza deve essere comunicata al p.m. (quello istituzionalmente incardinato presso l'ufficio competente a giudicare) e notificata al difensore e a chi ha proposto la richiesta (non quindi anche alle persone legittimate a proporre la richiesta di riesame)<sup>18</sup>. Gioverà ricordare che, per quanto attiene all'imputato o all'indagato, si ritiene – non senza contrasti – che egli abbia diritto all'avviso anche quando la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore mentre a quest'ultimo l'avviso deve essere notificato in ogni caso<sup>19</sup>.

Nel caso in cui l'imputato sia assistito da due difensori l'avviso della data dell'udienza camerale deve essere dato ad entrambi e la nullità dell'omesso avviso è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione da parte

---

<sup>16</sup> Cass., Sez. Un., 27.3.2002, Ashraf, *CP*, 2002, 2638; *adde*, Cass., Sez. Un., 29.5.2008, Ivanov, *CP*, 2008, 4533.

<sup>17</sup> Cass., Sez. Un., 29.5.2008, Ivanov, *CP*, 2008, 4533.

<sup>18</sup> Cass., Sez. Un., 20.11.1996, Bassi, *CP*, 1997, 1673; Cass., Sez. Un., 20.11.1996, D'Ambrosio, *CP*, 1997, 1683; Cass., Sez. Un., 7.3.2002, Munerato Carlino, *CP*, 2002, 2037.

<sup>19</sup> V., in termini contrastanti, Cass., Sez. Un., 20.11.1996, Bassi, *CP*, 1997, 1681; Cass., Sez. Un., 20.11.1996, D'Ambrosio, *CP*, 1997, 1674; Cass., Sez. Un., 10.11.2000, Scarlino, *DPP*, 2000, 1592.

dell'altro difensore comparso e ciò anche qualora l'imputato non sia stato presente<sup>20</sup>.

Quanto alla persona offesa – esclusa l'ipotesi, come visto, in cui sia legittimata a proporre riesame e l'abbia proposto – che non è destinataria dell'avviso dell'udienza<sup>21</sup>, ha tuttavia la facoltà di intervenire spontaneamente nel giudizio di riesame del sequestro preventivo, con il corollario dell'attribuzione della qualifica di interveniente qualificato e conseguentemente delle stesse prerogative riconosciute al richiedente; produrre documenti ed altri elementi di prova; partecipare all'eventuale successivo giudizio di legittimità, da altri o da lui stesso promosso, con correlativo diritto a ricevere i prescritti avvisi<sup>22</sup>.

Il mancato rispetto del riferito termine di tre giorni liberi, che non può essere integrato, ma va osservato integralmente, costituisce – per la giurisprudenza – una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita al momento della verifica della regolare costituzione delle parti<sup>23</sup>.

Quanto alle forme, l'art. 324 c.p.p. rinvia all'art. 127 c.p.p. che regola il procedimento in camera di consiglio, così da ritenere certo che l'udienza si svolga in assenza di pubblico ed il verbale venga redatto in forma riassuntiva (art. 127, 6° e 10° co., c.p.p.). Quanto ad altri profili, già si è visto e si vedrà, che sono derogate le disposizioni relative ai termini, stante le caratteristiche del procedimento. Deve ritenersi che la declaratoria di inammissibilità debba essere dichiarata in contraddittorio nel quale – discutibilmente peraltro – in relazione, all'ordine degli interventi, non opererebbe la disciplina prevista per la discussione nel dibattimento. Si afferma, altresì, che il principio dell'immutabilità del giudizio non operi integralmente ma solo in modo sostanziale; che non sono consentiti né il rinvio dell'udienza, né la declaratoria di irreperibilità e neppure il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento del difensore.

Si ritiene – sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale (C. Cost. n. 45/1991) e dalle Sezioni Unite – che in caso di richiesta dell'imputato, questi deve essere tradotto per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza o all'udienza di riesame e che la violazione di questo diritto dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del tribunale<sup>24</sup>.

Entro 10 giorni, la cui scadenza è fissata alla ventiquattresima ora dell'ul-

---

<sup>20</sup> Cass., Sez. Un., 25.6.1997, Gattellaro, *GI*, 1998, 115; Cass., Sez. Un., 27.6.2001, Di Sar-no, *CP*, 2002, 67; Cass., Sez. Un., 8.10.2009, Aprea, *DPP*, 2009, 1352.

<sup>21</sup> C. Cost. n. 339/2008; Cass., Sez. Un., 21.4.2004, Corsi, *CP*, 2004, 3105; Cass., Sez. Un., 20.11.1996, Bassi, *CP*, 1997, 1673.

<sup>22</sup> Cass., Sez. Un., 29.5.2008, Ivanov, *CP*, 2008, 4533.

<sup>23</sup> Cass., Sez. Un., 17.4.1996, Pagnozzi, *CP*, 1996, 3286.

<sup>24</sup> Cass., Sez. Un., 25.3.1998, D'Abramo, *CP*, 1998, 2874; Cass., Sez. Un., 22.11.1995, Carlutti, *GP*, 1996, III, 537.

timo giorno utile<sup>25</sup>, decorrenti non dalla trasmissione degli atti ma dalla loro acquisizione integrale<sup>26</sup> – pena la perdita di efficacia della misura – il tribunale deve pronunciarsi (è ritenuto sufficiente il dispositivo, mentre per la motivazione opera il termine – ordinatorio – di cinque giorni di cui all'art. 128 c.p.p.)<sup>27</sup>.

Giova ricordare che la perdita di efficacia della misura si determinerà solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione di qualunque ipotesi in cui il provvedimento, ritualmente depositato in termini, risulti invalidamente assunto, ancorché questa decisione consegua ad un annullamento da parte del Supremo Collegio<sup>28</sup>.

Ove non venga pronunciata una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., nonché nel caso di ricorso *per saltum ex* art. 325, 2° co., c.p.p., pronunciabile *de plano*, l'esito processuale – considerato che il procedimento è avviato “anche nel merito” e, quindi, pure per motivi di legittimità – si apre alle ipotesi definitorie di cui al citato 10° comma dell'art. 309.

Pertanto, tenuto conto anche degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza<sup>29</sup>, fra i quali sono ricompresi non solo quelli difensivi, ma pure quelli sopravvenuti sfavorevoli prodotti dall'accusa, il tribunale potrà, fatta salva l'ipotesi della confisca obbligatoria, revocare la misura quando sia rilevabile una palese difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale<sup>30</sup> ovvero revocarla anche parzialmente, qualora le condizioni di legittimità del sequestro sussistano solo riguardo ad alcuni beni sottoposti alla cautela.

All'organo di controllo sarà consentito, altresì, annullare il provvedimento che sia radicalmente invalido, come nel caso di carenza degli elementi strutturali e di *deficit* radicale di giustificazione dell'atto, nonché integrarlo – confermandolo – sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto, di esigenze diverse da quelle poste a fondamento del provvedimento, nonché correggerlo in relazione ad eventuali errori materiali presenti nell'atto impugnato.

Nonostante le riserve reiteratamente manifestate dalla dottrina, va esclusa, o quanto meno adeguatamente calibrata, ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi: il controllo – secondo le

---

<sup>25</sup> Cass., Sez. Un., 14.12.1995, Mannino, *DPP*, 1996, 604.

<sup>26</sup> Cass., Sez. Un., 21.7.1993, Dell'Omo, *ANPP*, 1993, 566.

<sup>27</sup> Cass., Sez. Un., 17.4.1996, Moni, *CP*, 1996, 3275; Cass., Sez. Un., 25.3.1998, Manno, *CP*, 1998, 2595.

<sup>28</sup> Cass., Sez. Un., 8.5.1996, D'Avino, *ANPP*, 1996, 401; *adde*, Cass., Sez. Un., 7.3.2002, Munerato Carlino, *CP*, 2002, 2037; Cass., Sez. Un., 27.6.2001, Di Sarno, *CP*, 2002, 67; Cass., Sez. Un., 17.4.1996, Pagnazzi, *CP*, 1996, 3286; Cass., Sez. Un., 12.2.1993, Piccioni, *CP*, 1993, 1967.

<sup>29</sup> Cass., Sez. Un., 29.5.2008, Ivanov, *CP*, 208, 4533.

<sup>30</sup> Cass., Sez. Un., 24.4.1993, Gifuni, *CP*, 1993, 1969; Cass., Sez. Un., 4.5.2000, Mariano, *ANPP*, 2000, 255.



Sezioni Unite, ancorché in termini non sempre coincidenti e con articolate prese di posizione e sfumature non marginali delle sezioni semplici – deve svilupparsi nei limiti della verifica, provvisoria e incidentale dell'astratta rilevanza penale del fatto accertato, non escludendosi che l'accertamento – tenuto conto delle contestazioni difensive – della sussistenza del *fumus commissi delicti* si svolga nel doveroso esercizio da parte del giudice del potere-dovere di esercitare il controllo di legalità, non in modo formale e apparente, ma penetrante e preciso<sup>31</sup>. Al tribunale – come riconosciuto dalle Sezioni Unite<sup>32</sup> – non sarà preclusa la verifica della competenza territoriale del giudice che ha disposto la cautela.

Il tribunale escluderà la permanenza del sequestro in presenza della prescrizione del reato, di abrogazione di norme e di cause di non punibilità. Il tribunale del riesame dovrà, invece, rinviare la decisione al giudice civile, mantenendo il sequestro, nel caso in cui sorga controversia sulla proprietà delle cose sequestrate.

Naturalmente, i riferiti provvedimenti devono essere adeguatamente motivati, soprattutto in relazione agli elementi in base ai quali è stato ritenuto sussistente in concreto il reato configurato, tenuto conto delle argomentazioni svolte dai soggetti impugnanti. Non è esclusa, tuttavia, la possibilità di ricorrere alla motivazione *per relationem*, qualora l'atto di riferimento, se già non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall'interessato. Parimenti, esclusa – come detto – l'ipotesi in cui la motivazione sia radicalmente assente o meramente apparente, è ritenuta legittima la possibilità di integrare le eventuali nullità e correggere gli eventuali errori dell'atto impugnato<sup>33</sup>.

## 2.2. L'appello

Inizialmente non previsto, l'appello nei confronti dei provvedimenti in tema di sequestro preventivo è stato introdotto – con l'interpolazione dell'art. 322 *bis* c.p.p. – dal d.lg. n. 12/1991, per rimediare ad un vuoto normativo teso a consentire il gravame a quei soggetti ed in quelle situazioni per le quali il riesame non è consentito (così, l'*incipit* della previsione che si riferisce a situazioni non ricomprese nei casi previsti dall'art. 322 c.p.p.) e – conseguentemente – neppure il ricorso per cassazione (contestualmente, infatti, è stato interpolato l'art. 325 c.p.p.)<sup>34</sup>. In particolare, si trattava di tutelare sia le ragioni

---

<sup>31</sup> Cass., Sez. Un., 24.4.1995, Barbuto, *FI*, 1997, II, 115; Cass., Sez. Un., 20.11.1996, Bassi, *CP*, 1997, 1677; Cass., Sez. Un., 25.10.2000, Poggi Longostrevi, *DPP*, 2001, 58.

<sup>32</sup> Cass., Sez. Un., 25.10.1994, De Lorenzo, *GI*, 1996, II, 352; Cass., Sez. Un., 24.1.1996, Fazio, *DPP*, 1996, 1374.

<sup>33</sup> Cass., Sez. Un., 28.1.2004, Ferrazzi, *CP*, 2004, 1913.

<sup>34</sup> ADORNO, *Il riesame delle misure cautelari reali*, cit., 60; APRILE, *I procedimenti dinanzi al tribunale della libertà*, cit., 219; APRILE, *Le misure cautelari nel processo pena-*



che sostengono l'applicazione ovvero il mantenimento della misura cautelare reale, su iniziativa del pubblico ministero, sia le ragioni addotte dall'imputato o dal suo difensore, o dai titolari del bene, sottese alla liberazione dal vincolo coercitivo.

Conseguentemente, saranno appellabili: le ordinanze pronunciate dal giudice di rigetto dell'istanza di restituzione o, ancora, di diniego di concessione o di revoca della misura nonché il decreto di revoca emesso dal p.m. Insomma, tutti i provvedimenti comunque adottati da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in quelle successive, diversi da quelli impositivi della misura.

Non sono, invece, appellabili il provvedimento di convalida del sequestro preventivo dispositivo d'urgenza dal pubblico ministero: così, almeno, hanno sostenuto le Sezioni Unite<sup>35</sup>; il provvedimento di convalida da parte del p.m. del sequestro d'urgenza disposto dalla p.g.; il decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso p.m. È stato, invece, ritenuto appellabile – ma non mancano conclusioni negative – il provvedimento di vendita o distruzione dei beni sottoposti a sequestro.

Qualora i provvedimenti siano appellabili, è esclusa la possibilità del ricorso *per saltum* in cassazione. Va altresì ricordato che sono ricorribili per cassazione solo i provvedimenti riesaminati e riesaminabili o appellati.

Con riferimento ai rapporti con il riesame, occorre ribadire che l'art. 322 *bis* c.p.p. ha limitato l'ambito applicativo ai casi che non rientrano nella previsione dell'art. 322 c.p.p.: la norma, infatti, esordisce con una clausola di esclusione («fuori dai casi previsti dall'art. 322»), che rende l'appello una disposizione di carattere residuale. La stessa Corte costituzionale ha affermato che il riesame è un rimedio processuale dal significato «unidirezionale» in quanto previsto solo su iniziativa e nell'interesse dell'imputato, mentre l'appello è accordato per far valere tanto le ragioni della cautela (su iniziativa del p.m.), quanto le ragioni della libertà (su iniziativa dell'imputato e del suo difensore), le quali non abbiano avuto successo in prima istanza; inoltre, la cognizione del tribunale è piena nel caso di riesame e invece limitata dai motivi contestualmente enunciati nell'ipotesi di appello<sup>36</sup>.

Conseguentemente, non possono essere dedotti con l'appello motivi che avrebbero dovuto essere proposti con il riesame, indipendentemente dall'esito di questo gravame o dalla scadenza del termine per esperirlo, poiché l'esaurirsi

---

le, cit., 681; BANSARDO, *Misure cautelari reali*, cit., 344; BELLAGAMBA-CARITI, *Le impugnazioni dei provvedimenti cautelari personali e reali*, cit., 347; CONFALONIERI, *I controlli sulle misure cautelari*, cit., 896; FIORENTIN, *L'appello*, in *Le misure cautelari reali*, cit., 337; FURGUELE, *L'appello cautelare*, in SPANGHER, *Trattato*, cit., 541.

<sup>35</sup> Cass., Sez. Un., 7.6.2005, Napolitano, *CP*, 2005, 2537.

<sup>36</sup> C. Cost. n. 131/1996, *GP*, 1996, I, 249.

di una fase procedimentale determina preclusioni endoprocessuali rigide<sup>37</sup>. Pertanto, le nullità del decreto di sequestro devono essere dedotte con il riesame e non con l'appello avverso la decisione di diniego dell'istanza di revoca, allo scopo di evitare una sostanziale elusione dei termini perentori di impugnazione, pur se questo non esclude la rilevabilità in quest'ultima sede dei vizi sostanziali della misura ablativa. Inoltre, il riscontro del *fumus delicti* è materia riservata alla fase del riesame, mentre con l'appello possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura, per cui la proposizione per la prima volta in questa sede di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all'art. 321 c.p.p., si traduce nell'inammissibilità del gravame.

In questa stessa prospettiva, si deve affermare che la mancata tempestiva proposizione da parte dell'interessato della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo del sequestro preventivo non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti, sia in forza di quanto previsto dall'art. 321, 3° co., c.p.p., sia perché la preclusione nella materia *de qua* copre solo le questioni dedotte e non quelle deducibili<sup>38</sup>.

L'appello è, naturalmente, un mezzo di impugnazione, con conseguente applicazione della disciplina generale prevista dagli artt. 568-592 c.p.p., nei limiti della compatibilità, caratterizzato dall'effetto devolutivo, nei limiti segnati dai motivi – che devono essere presentati contestualmente alla proposizione del gravame – e dalla natura del provvedimento impugnato, nonché – ricorrendone le condizioni – dall'effetto estensivo della decisione<sup>39</sup>.

Sono legittimati a proporre appello, il p.m. (che, infatti, non può proporre riesame), l'imputato ed il suo difensore (nel caso in cui non possano impugnare i provvedimenti con il riesame *ex art.* 324 c.p.p.), la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

È stata dichiarata manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 322, 322 *bis*, 324 e 325 c.p.p. nella parte in cui non consentono alla persona offesa dal reato la possibilità di impugnare il diniego di sequestro preventivo o di convalida del medesimo (C. Cost. n. 428/1998).

Quanto al procedimento, in virtù di quanto precisato dall'art. 322 *bis*, ult. co., c.p.p., si applicano – nei limiti della compatibilità – le disposizioni di cui all'art. 310 c.p.p. che, a sua volta rimanda all'art. 309, commi 1°, 2°, 3°, 4° e 7°, c.p.p. Invero, il riferimento al 7° comma appare superato, in quanto, ai sensi dell'art. 322 *bis*, co. 1 *bis*, c.p.p., la competenza a decidere sul gravame – al

---

<sup>37</sup> Cass., Sez. Un., 12.11.1993, Galuccio, *CP*, 1994, III, 206.

<sup>38</sup> Cass., Sez. Un., 24.5.2004, Fallimento s.r.l. C.G.P., *CP*, 2004, 3097.

<sup>39</sup> Cass., Sez. Un., 22.11.1995, Ventura, *CP*, 1996, 1772.

pari di quanto si è visto in relazione al riesame – è stata attribuita al tribunale (in composizione collegiale) del capoluogo di provincia nel quale ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.

Parimenti, le riferite previsioni dei commi 1°, 2°, 3° e 4° appaiono compatibili, con le regole enunciate nell'art. 322 *bis* c.p.p., limitatamente al termine di dieci giorni per proporre il gravame, decorrenti dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento (con operatività della sospensione nel periodo feriale)<sup>40</sup>, al luogo di presentazione, indicato nella cancelleria del tribunale, con l'osservanza delle forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., e all'estensione anche al merito dell'oggetto della impugnazione. Risultano invece applicabili le altre regole enunciate nell'art. 310 per cui: dell'appello deve essere dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente, la quale, entro il giorno successivo, deve trasmettere al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda; il procedimento si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.; fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà del difensore di esaminarli ed estrarne copia; il tribunale decide entro venti giorni (termine ordinatorio) dalla ricezione degli atti.

Dell'udienza deve essere dato avviso al p.m., individuato in quello chiamato a svolgere le funzioni d'accusa presso il tribunale competente per la decisione. È controverso a quali altri soggetti, oltre agli appellanti, debba essere dato l'avviso dell'udienza. Tra i destinatari dell'avviso c'è sicuramente il difensore che assiste l'imputato nel procedimento principale. Si esclude, invece, non senza contrasti sul punto, che l'avviso debba essere dato a tutte le persone che possano considerarsi come terzi interessati.

Quanto ai poteri del giudice dell'appello, trattandosi di mezzo di impugnazione devolutivo, questi sono segnati dai motivi e dalla natura del provvedimento impugnato, sicché il tribunale dovrà valutare sia la domanda degli appellanti in relazione ai presupposti del provvedimento cautelare e delle sue implicazioni, sia gli elementi non attinti con il gravame ma intimamente connessi con i punti oggetto di censura.

Ai fini decisori, si afferma che nel giudizio d'appello le parti possano introdurre anche elementi probatori<sup>41</sup>. Trattandosi, come accennato, di impugnazione si applica l'art. 592, 1° co., c.p.p. in tema di spese del procedimento.

La proposizione dell'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Inoltre, mancando il richiamo all'art. 310, 3° co., c.p.p. si ritiene che l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale accoglie l'impugnazione del p.m. non sia sospesa dall'eventuale ricorso per cassazione. Si tratterebbe di una previsione incompatibile con le funzioni, l'oggetto ed il rilievo del sequestro preven-

---

<sup>40</sup> Cass., Sez. Un., 24.6.1994, Iorizzo, *CP*, 1994, 2922.

<sup>41</sup> Cass., Sez. Un., 31.3.2004, Donelli, *CP*, 2004, 2746.

tivo riguardante non la libertà personale ma beni giuridici di differente rilevanza costituzionale.

### 2.3. Il ricorso per cassazione

L'art. 325 c.p.p. regola il ricorso per cassazione, esperibile nei confronti delle ordinanze emesse a norma degli artt. 322 *bis* e 324 c.p.p.: si tratta delle decisioni emesse a seguito di appello e di riesame<sup>42</sup>.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 325 c.p.p. è, tuttavia, possibile esperire il ricorso *per saltum* nei confronti del decreto di sequestro emesso dal giudice, rispettando gli stessi termini fissati dall'art. 324, 2° co., c.p.p. per proporre riesame. In caso di proposizione del ricorso *omisso medio* è inammissibile la eventuale richiesta di riesame (art. 325, 2° co., c.p.p.).

Si ritiene che non possano essere dedotte in Cassazione le cause che determinano la perdita di efficacia del provvedimento che dispone il vincolo, in quanto non intaccano l'intrinseca legittimità del provvedimento: agendo sul diverso piano della persistenza della misura, le relative questioni vanno dedotte davanti al giudice di merito secondo un *iter* procedimentale distinto.

Sono legittimati a proporre ricorso, secondo le indicazioni del 1° comma dell'art. 325 c.p.p., il p.m., l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Si dovrà trattare, tuttavia, dei soggetti che hanno partecipato al giudizio di riesame: in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite, in quanto il rapporto processuale non potrebbe includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado ad un altro<sup>43</sup>.

È stata dichiarata manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 322, 322 *bis*, 324 e 325 c.p.p. nella parte in cui non consentono alla persona offesa dal reato la possibilità di impugnare il diniego di sequestro preventivo o di convalida del medesimo (C. Cost. n. 428/1998). Una conclusione diversa si è suggerita in caso di persona offesa che abbia diritto alla restituzione delle cose sequestrate ed abbia esercitato la facoltà di intervento spontaneo nella procedura di riesame<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> APRILE, *I procedimenti dinanzi al tribunale della libertà*, cit., 247; APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale*, cit., 686; BANSARDO, *Misure cautelari reali*, cit., 345; BELLAGAMBA-CARITI, *Le impugnazioni nei provvedimenti cautelari e reali*, cit., 357; CONFALONIERI, *I controlli sulle misure cautelari*, cit., 1003; FIORENTIN, *Il ricorso in cassazione*, in *Le misure cautelari reali*, cit., 365; GALANTINI, sub art. 325, in AMODIO-DOMINIONI, cit., 294; VIGONI, *Ricorso per cassazione*, in SPANGHER, *Trattato di procedura penale*, vol. II, 2, Torino, 2008, 561.

<sup>43</sup> Cass., Sez. Un., 26.4.2004, Corsi, *CP*, 2004, 3106.

<sup>44</sup> Cass., Sez. Un., 29.5.2008, Ivanov, *CP*, 2008, 4534; Cass., Sez. Un., 26.4.2004, Corsi, *CP*, 2004, 3106.

Quanto all'ufficio del pubblico ministero legittimato al ricorso, si tratterà del pubblico ministero costituito presso il tribunale del riesame/appello, non essendo stata modificata, in analogia a quanto previsto dall'art. 309, co. 8 *bis*, c.p.p., la previsione di cui all'art. 325, 3° co., c.p.p.; trova, pertanto, applicazione la regola generale, per la quale, l'espressione "p.m." si riferisce al rappresentante dell'ufficio presso il giudice competente<sup>45</sup>. Oltre ad alcune esclusioni (così, sulla scorta della giurisprudenza, ed in via di mera esemplificazione: il semplice detentore della cosa sequestrata; il Ministero della Marina Mercantile e quello delle Finanze, in relazione alle aree demaniali marittime; il comandante della nave nell'interesse dell'armatore), istituzionale è stata, invece, riconosciuta la legittimazione del curatore fallimentare, peraltro, limitatamente ai casi connessi alla sua attività finalizzata alla ricostruzione dell'attivo fallimentare<sup>46</sup>.

Quanto alla responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, avverso il provvedimento di sequestro preventivo sono consentiti sia il riesame, sia l'appello, stante il rinvio all'art. 322 c.p.p. che a sua volta rinvia agli artt. 324 e 322 *bis* c.p.p., contenuto nell'art. 53, d.lg. n. 231/2001<sup>47</sup>.

L'art. 325 c.p.p. non stabilisce il termine entro il quale va proposto il ricorso. Mancando una indicazione specifica, si ritiene operante quello previsto in termini generali per le decisioni assunte in camera di consiglio: si tratterà di quindi giorni decorrenti dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza<sup>48</sup>. Invece, stante il rinvio all'art. 324, 1° co., c.p.p. da parte dell'art. 325, 2° co., c.p.p., il ricorso *per saltum* – come anticipato – deve essere presentato entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o da quella diversa in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto. I riferiti termini sono sospesi nel periodo feriale<sup>49</sup>.

Con il ricorso devono essere enunciati i motivi che – come espressamente indicato nell'art. 325, 1° co., c.p.p. – sono solo quelli attinenti alla violazione di legge. In linea con quanto disposto dall'art. 588 c.p.p. il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza (art. 325, 4° co., c.p.p.).

Il mancato richiamo al 5° comma dell'art. 311 c.p.p. da parte dell'art. 325 c.p.p. rende inapplicabile nel rito *de quo* il termine – seppur ordinatorio – previsto invece per le decisioni del Supremo Collegio in materia di cautele personali<sup>50</sup>, con qualche non infondata riserva concettuale, anche in considerazione dei rilevanti interessi ormai spesso sottesi ai provvedimenti cautelari reali.

---

<sup>45</sup> Cass., Sez. Un., 20.11.1996, Bassi, *CP*, 1997, 1673.

<sup>46</sup> Cass., Sez. Un., 24.5.2004, Fallimento Promodata in c. Focarelli, *CP*, 2004, 3093.

<sup>47</sup> Cass., Sez. Un., 27.3.2008, Fisca Italmimpianti s.p.a., *GDir*, 2008, 31, 102.

<sup>48</sup> Cass., Sez. Un., 24.6.1994, Iorizzo, *CP*, 1994, 2922.

<sup>49</sup> Cass., Sez. Un., 24.6.1994, Iorizzo, *CP*, 1994, 2922.

<sup>50</sup> Cass., Sez. Un., 9.6.1990, Serio, *CP*, 1990, 194.

Trattandosi di un'impugnazione, il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del gravame/ricorso determinerà la condanna alle spese della parte privata<sup>51</sup>.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio nelle forme dell'art. 127 c.p.p. e non dell'art. 611 c.p.p.<sup>52</sup> con possibilità – stante il richiamo all'art. 311, 4° co., c.p.p. disposto dal 3° comma dell'art. 325 – di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di Cassazione, prima dell'inizio della discussione.

L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato alle parti, alle altre persone interessate ed ai difensori, nonché, secondo un orientamento delle Sezioni Unite, alla persona offesa che abbia diritto alla restituzione delle cose sequestrate, qualora abbia esercitato la facoltà di intervento spontaneo nella procedura di riesame<sup>53</sup>.

In questo contesto, si riconosce al giudice il potere-dovere di esercitare il controllo di legalità, in modo penetrante e preciso, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal p.m., ma senza limitarsi a prenderne atto<sup>54</sup> con formule di stile e comunque tenendo conto anche delle argomentazioni difensive.

#### 2.4. Revoca e perdita di efficacia del sequestro preventivo

Ancorché non riconducibile al quadro delle impugnazioni, la disciplina tesa alla riconsiderazione ed agli sviluppi della vicenda cautelare del sequestro preventivo trova un suo completamento, da un lato, con quanto disposto dal 3° comma dell'art. 321 c.p.p. e, dall'altro, con quanto regolato dall'art. 323 c.p.p.<sup>55</sup>.

Con la prima previsione, modificata dal d.lg. n. 12/1991 (che originariamente conferiva la competenza alla revoca esclusivamente al giudice), si stabilisce che nel corso delle indagini preliminari, il p.m. – autonomamente o su istanza dell'interessato – possa – con decreto motivato da notificare a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione/appello *ex art. 322 bis* c.p.p. – disporre la restituzione delle cose sequestrate, fermo restando, se ritiene necessaria, anche parzialmente, la permanenza del vincolo, l'obbligo di trasmettere la domanda di revoca al giudice per la decisione, con specifiche richieste, non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

---

<sup>51</sup> Cass., Sez. Un., 20.11.1996, Bassi, *CP*, 1997, 1673.

<sup>52</sup> Cass., Sez. Un., 22.2.1993, Lucchetta, *CP*, 1993, 1380; Cass., Sez. Un., 9.6.1990, Serio, *CP*, 1990, II, 192.

<sup>53</sup> Cass., Sez. Un., 29.5.2008, Ivanov, *CP*, 2008, 4534; Cass., Sez. Un., 26.4.2004, Corsi, *CP*, 2004, 3106.

<sup>54</sup> Cass., Sez. Un., 25.10.2000, Poggi Longostrevi, *DPP*, 2001, 58.

<sup>55</sup> APRILE, *Le misure cautelari nel processo penale*, cit., 644; GALANTINI, *sub art. 323*, in AMODIO-DOMINIONI, cit., 286.



La revoca è possibile anche in mancanza di una richiesta di riesame nonché in caso di rigetto dello stesso, potendo essere accolta “anche” per fatti sopravvenuti, relativamente a quelli che sono i presupposti della misura cautelare *de qua*<sup>56</sup>, con esclusione di una richiesta fondata sui medesimi motivi già dedotti in sede di riesame e rigettati con decisione definitiva<sup>57</sup>.

La competenza a provvedere – non escluse iniziative officiose, secondo lo schema dell’art. 299 c.p.p. – spetta al giudice, individuato nel giudice della fase in cui il procedimento si trova. Le sollecitazioni normative ad una procedura rapida non sono accompagnate da implicazioni sanzionatorie.

Queste ultime, invece, connotano la perdita di efficacia della misura in relazione ad alcuni mancati adempimenti caratterizzanti specifici profili dell’*iter* applicativo della cautela. Così, ai sensi dell’art. 321, co. 3 *ter*, c.p.p., la misura perde efficacia se nel termine di quarantotto ore dal sequestro o dalla ricezione del verbale, a seconda che esso sia stato disposto dal p.m. o dalla p.g., lo stesso p.m. non richieda al giudice la convalida e l’emissione del decreto applicativo.

Parimenti, l’inefficacia del sequestro si verifica se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla richiesta ovvero se la misura disposta da un giudice dichiaratosi incompetente non risulti confermata entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli articoli (art. 27 c.p.p.). Naturalmente, anche nelle riferite ipotesi, la caducazione non preclude un nuovo provvedimento preventivo sugli stessi beni.

La perdita di efficacia della misura, sul modello di quanto previsto dall’art. 300 c.p.p., si determina, a mente dell’art. 323 c.p.p., anche in relazione ai rapporti tra la misura *de qua* e gli sviluppi procedurali: in presenza della pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, ancorché soggetta ad impugnazione, il giudice – con provvedimento immediatamente esecutivo – ordina la restituzione delle cose, salvo che sia disposta la loro confisca a norma dell’art. 240 c.p. La restituzione è disposta a favore di chi ne ha diritto. Se c’è controversia sulla proprietà, la questione è rimessa al giudice civile.

A differenza della revoca, si tratta di un provvedimento caratterizzato da un automatismo di effetti.

Pur mancando un riferimento all’archiviazione, deve ritenersi che una decisione in tal senso imponga la restituzione delle cose sequestrate.

Anche in caso di sentenza di applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., le cose vanno restituite, fatta salva l’eventualità che si tratti di cose suscettibili di confisca.

---

<sup>56</sup> Cass., Sez. Un., 8.7.1994, Buffa, *CP*, 1994, 2928.

<sup>57</sup> Cass., Sez. Un., 24.5.2004, Fallimento s.r.l. CGP, *CP*, 2004, 3097.



In caso di sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sottoposte alla misura. Tuttavia, sul punto, non si è mancato di precisare, da un lato, che, in caso di condanna, gli effetti del sequestro preventivo, ancorché non finalizzato alla confisca, permangono ove perdurino le esigenze cautelari; e, dall'altro, che il riferimento dell'art. 323, 3° co., c.p.p. deve intendersi riferito solo all'ipotesi che la pronuncia *de qua* abbia assunto i caratteri della irrevocabilità.

Il riferimento alle sentenze consente di affermare che la competenza a provvedere spetti al giudice delle indagini preliminari o al giudice dell'udienza preliminare o al giudice del dibattimento, a seconda della decisione emessa.

Oltre alla revoca ed alla perdita di efficacia, giova ricordare che sono previste due ipotesi di conversione della misura. La prima prevede il passaggio dal sequestro preventivo al sequestro probatorio; il provvedimento è disposto dal giudice, quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse sotto il profilo probatorio; in tali casi, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal p.m., rimane ferma la misura su un solo esemplare ed è disposta la restituzione degli altri.

La seconda ipotesi di conversione, disposta solo su richiesta del p.m. o della parte civile, opera quando sia opportuno mantenere il sequestro conservativo delle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile a tutela delle rispettive garanzie pecuniarie patrimoniali.

### 3. IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

#### 3.1. Il riesame

Come anticipato, la disciplina delle impugnazioni avverso le ordinanze in tema di sequestro conservativo<sup>58</sup> è fissata dall'art. 318 c.p.p., a mente del quale è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse, la possibilità di richiedere – ai sensi dell'art. 324 c.p.p. – il riesame del provvedimento.

Il quadro è completato con quanto disposto dall'art. 325 c.p.p. ove si prevede che sia possibile ricorrere per cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. Giova ricordare che in materia, con le implicazioni conseguenti, in punto di gravame, trova operatività l'art. 27 c.p.p.

La considerazione che sia previsto solo il riesame – quindi l'impugnazione

---

<sup>58</sup> ADORNO, *Il riesame delle misure cautelari reali*, cit., 357; AMODIO, *Misure cautelari reali*, in AMODIO-DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. III, 2, Milano, 1990, 241; BEVERE, *Coercizione reale. Limiti e garanzie*, Milano, 1999; CASTELLANO-MONTAGNA, *Misure cautelari reali*, in *Dig. IV, disc. pen.*, VII, Torino, 1994, 98; GALANTINI, *Sequestro conservativo penale*, in *ED*, XLII, Milano, 1990, 134; GUALTIERI, *Sequestro conservativo*, in SPANGHER, *Trattato*, cit., II, 2, Torino, 2008, 343; FIORENTIN, *Il sequestro conservativo*, in *Le misure cautelari reali*, cit., 162.

contro il provvedimento genetico del sequestro conservativo – ha posto il problema – risolto negativamente, peraltro, dalla Corte costituzionale – del gravame nei confronti del provvedimento con il quale il giudice competente nega la richiesta di sequestro conservativo (C. Cost. n. 424/1998 e n. 426/1998).

Come anticipato, l'art. 318 c.p.p. – oltre a stabilire che la richiesta non sospende l'esecuzione del provvedimento, così da confermarne la natura – regola la legittimazione a presentare la relativa domanda. Al riguardo, nel novero dei soggetti legittimati vanno ricompresi l'imputato ed il suo difensore<sup>59</sup>, il responsabile civile e chi possa vantare un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni sequestrati, nonché, tutti coloro che abbiano ricevuto un pregiudizio dall'adozione del provvedimento cautelare. Pertanto, al p.m. – stante quanto previsto dall'art. 325 c.p.p. – sarà consentito ricorrere contro la decisione emessa a seguito di riesame, mentre un potere di impugnazione va escluso per la parte civile che, tuttavia, dovrebbe poter partecipare all'udienza davanti al tribunale, con diritto ad essere avvisata della relativa data.

I profili procedurali sono regolati – come si è detto – dall'art. 324 c.p.p., cioè, dalla disciplina del riesame nei confronti del provvedimento di sequestro preventivo. A quell'esposizione è possibile, pertanto, far riferimento. S'impone, quindi, solo un breve cenno riassuntivo *ad memoriam*.

La richiesta va presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro; la competenza è attribuita al tribunale del capoluogo di provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento; opera la sospensione feriale dei termini<sup>60</sup>; le modalità di presentazione della richiesta sono regolate dagli artt. 582 e 583; non è necessaria la presentazione di motivi contestuali al gravame, potendo questi essere presentati anche successivamente.

Depositata o pervenuta la richiesta, la cancelleria deve darne immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo dovrà trasmettere gli atti senza, tuttavia, che l'omesso adempimento nel termine di cinque giorni di cui all'art. 324, 3° co., c.p.p. determini la caducazione della misura.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio, secondo le forme previste nell'art. 127 c.p.p., previo invio dell'avviso della data fissata per l'udienza al p.m., al difensore, a chi ha proposto la richiesta e – come già detto – alla parte civile.

Al termine dell'udienza camerale, entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti, pena la perdita di efficacia del provvedimento, ancorché con il deposito

---

<sup>59</sup> Così, in difetto di una specifica indicazione, Cass., Sez. Un., 11.7.2006, Marseglia, *CP*, 2007, 40.

<sup>60</sup> Cass., Sez. Un., 24.6.1994, Iorizzo, *CP*, 1994, 2922.

del solo dispositivo, il giudice, ove non dichiara l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza impugnata, anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Restano da ribadire – anche per il sequestro conservativo – gli ambiti entro i quali l'impugnante può esercitare il suo potere di critica ed entro i quali il tribunale può verificare la legittimità del provvedimento.

In caso di contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate, gli atti per la decisione saranno trasmessi al giudice civile, mantenendo il sequestro.

Ai sensi del cpv. dell'art. 319 c.p.p., qualora con la richiesta di riesame sia offerta cauzione, il giudice potrà revocare il sequestro conservativo, se l'offerta è proporzionata al valore delle cose sequestrate, con esclusione quindi – se maggiore – anche dei crediti da garantire (art. 319, 1° co., c.p.p.).

### 3.2. Il ricorso per cassazione

Come anticipato, la decisione del giudice del riesame del sequestro conservativo sarà suscettibile di ricorso per cassazione per violazione di legge. Legittimato al ricorso, in caso di decisione favorevole all'istante, sarà anche il pubblico ministero.

Non dovrebbe essere esperibile il c.d. ricorso *per saltum*, stante il mancato richiamo all'art. 325 c.p.p. da parte dell'art. 318 c.p.p. Il procedimento è ovviamente ritagliato su quanto detto in relazione al ricorso avverso il provvedimento di riesame del sequestro preventivo. A quella sede, pertanto, si rimanda.

Vanno ribaditi – anche per il ricorso in tema di sequestro conservativo – i limiti del controllo in punto di legittimità: sarà, pertanto, esclusa ogni valutazione sul valore economico dei beni sottoposti a sequestro, se motivato logicamente<sup>61</sup>.

Giova ricordare che, come ribadito dalle Sezioni Unite, nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell'art. 317 c.p.p. (secondo il quale gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame), è inibito alla Corte di Cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria – al pari delle altre ipotesi estintive – essere pronunciata dal giudice del procedimento principale<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Cass., Sez. Un., 25.10.2000, Poggi Longostrevi, *CP*, 2001, 1755.

<sup>62</sup> Cass., Sez. Un., 13.12.2000, Poggi Longostrevi, *DPP*, 2001, 58.